



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 89
DEL 15.07.2020**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI – TRIENNIO 2020/2022. INDIVIDUAZIONE ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE O VALORIZZAZIONE.

L'anno *duemilaventi*, addì *quindici* del mese di *luglio* alle ore *13,30* individuata quale sede la casa comunale, presso la quale si trova fisicamente il Vice Sindaco e previa attivazione di adeguato collegamento telematico, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 18/2020 e secondo i criteri stabiliti con decreto del Sindaco n.1 in data 19.03.2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco		X
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BAGNATI Matteo nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.89 IN DATA 15.07.2020

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI – TRIENNIO 2020/2022.
INDIVIDUAZIONE ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE O VALORIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato	il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale all'art. 58, rubricato <i>“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”</i> , prevede:
-	al comma 1, che ciascun ente al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare individui con delibera dell'organo di governo, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
-	al comma 2, che <i>“l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”</i> .
Rilevato che	il suddetto elenco di immobili, soggetto a pubblicazione, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
Dato atto che	i fabbricati inseriti nell'elenco e già appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili di uso pubblico per destinazione, vengono acquisiti alla categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica.
Richiamata	la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009 (pubblicata sulla G.U. in data 7 gennaio 2010), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, della legge n. 133/2008, nella parte in cui prevede che il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari costituisca variante allo strumento urbanistico.
Atteso che	Successivamente, il DL 201/2011, <i>“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”</i> , ha sostituito, con l'art. 27, comma 1, punto 7, i commi 1 e 2 dell'art. 58 del DL 112/2008 adeguandoli alle evidenze espresse dalla sentenza della Corte Costituzionale e che, quindi, la nuova formulazione del citato comma 2 stabilisce: <i>“L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e</i>

	<p>paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi non sono soggette a valutazione ambientale strategica.”.</p>
Preso atto che	<p>che al fine di operare il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'Ufficio Tecnico comunale ha eseguito nel corso degli scorsi anni, un rilevante lavoro di ricognizione e successivo aggiornamento periodico, di tutto il patrimonio comunale con la redazione di un elenco delle proprietà demaniali tra le quali anche quelle suscettibili di alienazione e/o valorizzare non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, evidenziando oltre l'indicazione della loro identificazione catastale (per i terreni: Foglio, mappale, classe superficie, reddito dominicale e reddito agrario; per i fabbricati: Foglio, mappale, subalterno, categoria, classe, consistenza e rendita) anche la loro localizzazione.</p>
Preso atto che	<p>su indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale e sulla base delle richieste di interesse pervenute a questo Ente, l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un elenco di immobili, distinti al NCT/NCEU, da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ovvero di dismissione (allegato “A”).</p>
Evidenziato che	<p>nell'elenco di cui all'allegato “A” unito alla presente deliberazione, i beni immobili che si intendono valorizzare o dismettere, non rientrano tra quelli strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 58 del DL 112 del 25/6/2008.</p>
Dato atto che	<p>la programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;</p>
Appurato che	<p>tra gli strumenti di programmazione degli enti locali si ricorda il Documento Unico di Programmazione (DUP), che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti stessi e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale.</p>
Visto	<p>l'Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” che prevede (...) <i>al fine di procedere al riordino gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere</i></p>

	<i>predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP nella Sezione Operativa (...) ed in particolare l’art. 8.2 - 5° capoverso lett. k) “il contenuto minimo delle SeO è costituito dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”.</i>
Ribadito	che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni è parte integrante del più volte citato DUP, così come anche il Piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche (art. 21 D.Lgs. 50/2016 e smi e schema di cui DM 24.10.2014 pubblicato in G.U. 05.12.2014) e la deliberazione di fabbisogno di personale (art. 91 TUEL).
Ritenuto	di adottare i provvedimenti conseguenti in ordine all’attuazione del più volte citato art. 58 della Legge 133/2008 e smi e di approvare, con riferimento al Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020-2022, la ricognizione degli immobili non strumenti all’esercizio delle funzioni istituzionali come da allegato “A”.
Richiamato	il Regolamento di Contabilità.
Visti	gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
Visti	i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Accertata	la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
CON voti favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge, all’unanimità	
DELIBERA	
1	DI ADOTTARE il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni, redatto a seguito delle attività di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con la disciplina dettata dall’articolo 58, comma 2, della Legge n. 133 del 2008, così come modificato dall’articolo 27, comma 2, della Legge 6 dicembre 2011, n. 214, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e composto da: 1. elenco dei beni immobili inclusi nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni; 2. estratto delle mappe catastali.
2	DI DARE ATTO CHE l’inserimento del bene immobile nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili, come previsto nella documentazione di cui al precedente numero 1), e lo rende efficace ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della Legge n. 133 del 2008 e smi.
3	DI DARE ATTO CHE l’allegato “A” rappresenta il documento allegato al DUP Sezione Operativa SeO, così come stabilito dall’art. 8.2 -5° capoverso lett. k) dell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, quest’ultimo avente ad oggetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio 2020-2022”.
4	DI DARE ATTO CHE l’elenco dei beni immobili inclusi nel Piano, verrà pubblicato mediante le forme previste dall’ente, ed avrà effetto dichiarativo della proprietà e produrrà gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, della legge n. 133 del 2008.

5	DI SOTTOPORRE la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinché provveda all'approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", con gli effetti di legge esplicitati in premessa che tale approvazione determina ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.
6	Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. BAGNATI Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesco LELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **01.09.2020** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **01.09.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesco LELLA
